

**Ministero Della Cultura
Soprintendenza Speciale Per Il Piano
Nazionale Di Ripresa E Resilienza**

Via di San Michele 22
00153 Roma (RM)
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

**Ministero Dell'ambiente E Della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale**

Pec: va@pec.mite.gov.it

**Ministero Dell'ambiente E Della Sicurezza Energetica
Commisione Tecnica Pnrr-Pniec**

PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID:9123] Risposta alla richiesta di integrazioni MIC con protocollo 0020193-P del 12/09/2023, riguardante il progetto di un impianto agrivoltaico denominato “**Montenero di Bisaccia**” della potenza nominale di 31.914 Kw_p e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località “Grugnale”.

Proponente: **ASTEROPE SOL s.r.l.**

1

In riferimento alla nota pervenuta da parte del MIC con protocollo 0020193-P del 12/09/2023, si riportano di seguito i chiarimenti e le integrazioni alla pratica con quanto richiesto.

1) Aspetti Paesaggistici

- a) tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, tuderì ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;

In merito a quanto richiesto si produce l'elaborato “**MDB2022_E13.A_Inquadramento su base IGM**” su base cartografica IGM in scala 1:25.000, nel quale sono stati inseriti gli elementi integrativi richiesti.

- b) carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000: sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori

beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs;

In merito a quanto richiesto si produce l'elaborato "**MDB2022_E13.B_Tavola intervisibilità teorica su base IGM**" riportante l'analisi di intervisibilità teorica su base cartografica IGM in scala 1:25.000.

c) per ciascun campo fotovoltaico, e per l'impianto nel suo complesso, tabella riepilogativa riportante i seguenti dati: numero pannelli, superficie catastale impegnata, superficie captante, superficie recintata, lunghezza strade di servizio e relative superfici, lunghezza cavidotto, superficie mitigazione perimetrale, numero di accessi;

In conformità a quanto richiesto si produce la seguente tabella riepilogativa:

	<u>PLOT 1</u>	<u>PLOT 2</u>	<u>PLOT 3</u>	<u>INTERO IMPIANTO</u>
NUMERO PANNELLI	23.912	13.916	10.164	47.992
SUPERFICIE CATASTALE	27,8 ha	15,9 ha	10,0 ha	53,7 ha
AREA CAPTANTE	7,4 ha	4,3 ha	3,1 ha	14,8 ha
AREA RECINTATA	22,8 ha	13,8 ha	8,4 ha	45,0 ha
AREA STRADE DI SERVIZIO	1,7 ha	0,8 ha	0,5 ha	3,0 ha
ELETTRODOTTO INTERRATO DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE ELETTRICA TERNA	-	-	-	2.984 m
ELETTRODOTTO INTERRATO DI COLLEGAMENTO TRA I PLOT	-	-	-	1.219 m
AREA DI MITIGAZIONE PERIMETRALE	4,5 ha	3,3 ha	1,5 ha	9,3 ha
NUMERO DI ACCESSI	1	1	1	3

d) per ciascun campo fotovoltaico, elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito del MaSE, da realizzare su immagini reali (non google-earth) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) con visuali da punti strategici e/o sottoposti a tutela (masserie, tratturo, strade di penetrazione) da realizzarsi anche lungo la viabilità del contesto (strade statali, provinciali, comunali, interpoderali) e dai principali punti di altura dell'ambito (es. strada comunale Chiatalonga, in prossimità della Masseria Cremonese, aggregato rurale edificato tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo posto in alto a distanza di circa 600 metri da uno dei campi, Contrada Monte Peloso, ecc.) in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con il paesaggio e con gli impianti esistenti. Le riprese fotografiche dovranno essere effettuate con angolo di ripresa ridotto, prossimo all'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°-60°, cioè pari alla metà dell'ampiezza dell'angolo visivo medio dell'occhio umano, immagini che consentono una realistica valutazione della percezione visiva rispetto alla distanza della ripresa.

I punti di scatto e i coni visivi di ciascuna ripresa dovranno essere rigorosamente riportati in planimetria, alla scala opportuna, in estensione verso la porzione di paesaggio fotografata, per una realistica verifica della porzione di campo visivo azimutale occupato dai campi fotovoltaici in ciascuna ripresa;

In merito a quanto sopra riportato si rimanda all'elaborato **“MDB2022_MDB2022_E12_Relazione Intervisibilità_2”**, aggiornato secondo quanto richiesto.

3

e) verifica delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del DLgs 199/2021.

Sulla base della disamina condotta, il sito di impianto agrivoltaico non ricade all'interno delle aree segnalate come idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del DLgs 199/2021.

Si riporta a seguire una tabella riepilogativa e si rimanda inoltre all'elaborato **“MDB2022_E13.E_Tavola aree idonee art.20 c.8 DLgs199-21”**.

AREE IDONEE COSÌ COME DEFINITE DAL D.LGS. 199/2021 ART. 20 COMMA 8	RICADE (SI/NO)
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.	NO
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	NO

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento	NO
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché' delle società concessionarie autostradali.	NO
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	NO
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	NO
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.	NO

2) **Aspetti Archeologici:**

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, esaminata la documentazione trasmessa dalla società ASTEROPE SOL S.R.L. acquisita ai propri atti con prot. 9203 del 04/08/2023, ha comunicato di non reputare il piano delle indagini preventive proposto adeguato ad assicurare un'idonea campionatura dell'area. Si chiede pertanto la trasmissione di un nuovo piano di indagini [...].

In merito a quanto richiesto si comunica che in data **18/09/2023** è stata inviata mezzo PEC la nuova proposta di Piano Indagini Preventive, aggiornata e redatta secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise.

Si rimanda all'elaborato "**MDB2022_D2.2_Piano Indagini Archeologiche_Rev1-signed**", aggiornato secondo quanto richiesto dal SABAP Molise.